



**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA
TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE**

Oggi,, in

Tra

Regione Toscana, di seguito denominata "**Regione**", con sede in Firenze,
Piazza del Duomo 10, codice fiscale e partita IVA 01386030488,
rappresentata dal ..., nato il a, domiciliato presso la sede dell'Ente, il
quale interviene nella sua qualità di dirigente responsabile del Settore
autorizzato ai sensi del Decreto n..... del

e

Automobile Club d'Italia, d'ora in avanti per brevità "**ACI**", con sede in
Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583, partita IVA
00907501001, rappresentato dall'Ing. Angelo Sticchi Damiani, nato a
Sternatia (Lecce) il 17 luglio del 1945, domiciliato presso la sede dell'Ente
nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Ente in virtù dei
poteri di cui all'art. 21 dello Statuto dell'ACI,

premesse

- che la legge 449/97, "misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica", all'art. 17, comma 10, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio
1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione
delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse
automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a statuto ordinario
e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero
delle Finanze;

2



- che il Decreto Ministeriale 418/98, all'art. 2, comma 1, stabilisce che il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle Regioni/Province Autonome, "anche ricorrendo all'istituto giuridico dell'avvalimento";
- che ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 49/2003, Regione, per l'esercizio delle funzioni amministrative e delle attività in materia di gestione delle tasse automobilistiche, si può avvalere di altro Ente Pubblico non economico, preposto a servizi di pubblico interesse ed in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale, adeguata ad assicurare la compatibilità con l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche e con gli archivi regionali costituiti presso le Regioni e Province Autonome;
- che l'articolo 2, del DPGR 10/R/2005, "Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche", prevede che la Giunta Regionale emani le direttive generali per l'azione amministrativa in materia di tasse automobilistiche e, in particolare, individui l'ente pubblico non economico di cui all'articolo 2 della L.R. n. 49/2003, con il quale stipulare una convenzione per l'esercizio delle funzioni gestionali in regime di avvalimento;
- che ACI, ente pubblico non economico, dispone della necessaria organizzazione amministrativa e strumentale e della esperienza pluriennale di gestione del servizio e detiene le tecnologie idonee a garantire la continuità del servizio stesso in corrispondenza con le aspettative regionali;
- che Regione, per una completa autonomia gestionale dell'archivio delle tasse automobilistiche, si è dotata di un sistema informativo proprio (c.d. GTART) e di applicativi nuovi connessi a quello nazionale, il tutto in costanza di aggiornamenti allineamenti e sviluppi



- che in data 8 novembre 2017 è stato emanato decreto dirigenziale n. 17639 che approva lo schema di convenzione tra Regione e Aci per il riuso dei software gestionali della Regione Toscana tra cui è presente anche il GTART (gestione tasse automobilistiche regione toscana);
- che Regione, effettuate le doverose valutazioni di ordine economico e di tutela dell'interesse pubblico, ha costituito un modello organizzativo di esercizio diretto delle competenze amministrative in materia di tasse automobilistiche, idoneo e capace di essere integrato con soggetti terzi, in possesso di strutture territoriali, mezzi materiali, organizzazione amministrativa ed adeguate professionalità;
- che con Decisione della Giunta Regionale n. 16 del 7 agosto 2017 è:
- confermato l'avvalimento di ACI per il presidio dei servizi di assistenza ai contribuenti da svolgersi interamente sull'applicativo regionale GTART fino 31/12/2020, con facoltà di risoluzione anticipata al 31/12/2019 da parte della Regione Toscana;
 - stabilito che la collaborazione con ACI dovrà prevedere:
 - l'ampliamento degli spazi e delle modalità di contatto con l'utenza;
 - la verifica di ulteriori ambiti di ricognizione dei servizi di assistenza territoriale finalizzata alla valutazione di una razionalizzazione dei costi complessivi per la gestione del tributo regionale;
- che, con Decreto dirigenziale n. ... del è stato approvato lo schema di convenzione;

- che, sulla base dei principi ispiratori di una

2



corretta e sana gestione amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni, è opportuno, nonché funzionale al consolidamento e allo sviluppo del rapporto di collaborazione fra le parti, prevedere ed istituire strumenti di monitoraggio volti a valutare il livello e la qualità dei servizi resi mediante l'istituto dell'avvalimento, nonché definire opportune forme di condivisione delle responsabilità e degli impegni pattuiti con la presente convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO

ESPRESSAMENTE

***Articolo 1 - Attività oggetto della convenzione: descrizione,
organizzazione e modalità di espletamento***

1. Regione si avvale di ACI per le seguenti attività:

- a) gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti** sul territorio regionale, così come specificato all'articolo 2 della presente convenzione ;
- b) servizi di collegamenti telematici per la riscossione** della tassa automobilistica presso gli intermediari individuati dal comma 1 dell'articolo 2, così come specificato nell'articolo 3 della presente convenzione, e per gli altri intermediari all'uopo autorizzati da Regione e convenzionati con ACI;
- c) ulteriori attività** per i servizi di collaborazione richiesti da Regione ai fini del miglioramento e l'innovazione della gestione delle tassa automobilistica regionale così come indicato nell'articolo 5 della presente convenzione;

Le attività riportate nei commi precedenti dovranno essere effettuate attraverso l'archivio regionale delle tasse automobilistiche (GTART), pertanto ACI inibirà l'operatività delle Unità Territoriali ACI degli Automobile Club, delle Delegazioni e degli Studi di Consulenza autorizzati per quelle operazioni inerenti le attività sopra descritte effettuabili su altri sistemi gestionali. Eventuali fabbisogni infrastrutturali per adeguare i sistemi



di pagamento alle specifiche di PAGOPA dovranno essere effettuati valorizzando le infrastrutture regionali esistenti.

Articolo 2 - Gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti sul territorio regionale

1. ACI cura l'organizzazione e la gestione di un adeguato sistema di assistenza e consulenza diretta ai contribuenti, attraverso i propri Uffici Territoriali e gli Automobile Club con propria sede nella Regione ed attraverso le Delegazioni AC e gli altri soggetti professionali autorizzati ai sensi della L. 264/1991 suoi convenzionati (d'ora in avanti per brevità, complessivamente individuati come "Strutture") secondo le funzioni ed i diversi livelli di competenza specificati nei commi seguenti.

2. Le attività di cui al comma 1 comprendono:

a) la fornitura da parte delle Strutture ai contribuenti di dettagliate informazioni di carattere generale inerenti le scadenze e gli importi di pagamento delle tasse automobilistiche per singola tipologia di veicolo, nonché informazioni sulla normativa che regola la tassa automobilistica. Le attività di cui sopra ricomprendono anche le certificazioni comprovanti le relative posizioni tributarie, nonché gli attestati o i duplicati di pagamento.

Quanto indicato nel presente paragrafo a) deve essere in linea con le direttive impartite da Regione e, ove previsto, non può comportare oneri a carico del contribuente.

b) il ritiro, l'acquisizione e l'istruzione, secondo le direttive impartite da Regione, delle istanze di parte presentate dai contribuenti. Tale istanze sono relative alle procedure di rimborso, di esenzione, nonché al precontenzioso e al contenzioso. Regione effettuerà i necessari controlli sull'operatività volte a verificare il rispetto delle direttive.



c) l'archiviazione e lo scarto della documentazione risultante dalla lavorazione delle istanze di rimborso, delle memorie difensive relative agli atti emessi da Regione, nonché dal controllo dei riepiloghi giornalieri dell'attività di riscossione e monitoraggio delle operazioni annullate. Il responsabile dell'Ufficio Provinciale di ACI, detentore dell'archivio documentale sarà tenuto a redigere una relazione dettagliata, in relazione alla quale, Regione, a mezzo disposizione scritta, autorizzerà lo scarto degli atti, sulla base di apposita pianificazione e condivisione di attività, tempi e metodologie di processo. Delle operazioni eseguite, e della loro esatta corrispondenza alle indicazioni fornite da Regione, dovrà essere redatto specifico verbale di servizio, sottoscritto da Regione e dall'Ufficio Provinciale ACI competente. Una copia digitale del verbale dovrà essere inviata da ACI a Regione. L'originale dovrà essere archiviato a cura di ACI. I criteri di gestione dell'archivio sono concordati tra ACI e Regione anche in considerazione delle strutture fisiche adibite allo stoccaggio. Le spese per il trasporto e il riversamento negli archivi regionali della documentazione oggetto di scarto sono a carico di Regione. La conservazione e il versamento della documentazione contenente dati sensibili (istanze di esenzione a favore di soggetti diversamente abili) saranno effettuati sulla base delle indicazioni di Regione nel rispetto della normativa inerente i dati personali D.Lgs 196/2003;

d) l'assistenza e la consulenza procedurale e strumentale per l'instaurazione del contenzioso e per l'eventuale riscossione coattiva delle somme evase. Nello specifico ACI, per il tramite delle Strutture, riceve le memorie difensive avverso gli atti emessi da Regione in materia di tasse automobilistiche. Le memorie difensive presentate dai contribuenti (in

27



formato cartaceo o elettronico) sono prese in carico dalle Strutture mediante l'applicativo regionale GTART, salvo diverse disposizioni di Regione. Il servizio è prestato da ACI in base alle norme, ai regolamenti, alle direttive e alle circolari regionali. Regione effettuerà i necessari controlli sull'operatività volti a verificare il rispetto delle direttive e, se necessario, comunicherà a ACI le "non conformità" evidenziate dalle attività di monitoraggio;

e) istruttoria delle memorie difensive avverso gli atti emessi da Regione in materia di tasse automobilistiche tramite l'applicativo regionale GTART; Tale istruttoria dovrà essere effettuata entro 45 giorni dalla presa in carico ai sensi delle attività di cui alla precedente lettera d). Regione effettuerà i necessari controlli sull'operatività volti a verificare il rispetto delle direttive e, se necessario, comunicherà a ACI le "non conformità" evidenziate dalle attività di monitoraggio. Inoltre, in base alle direttive fornite da Regione, gli Uffici Provinciali provvederanno a porre in stato di "sospensione" le pratiche per le quali risulti necessario un intervento di secondo livello da parte di Regione. Tale operazione di sospensione dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla presa in carico sull'applicativo regionale registrata ai sensi delle attività di cui alla precedente lettera d). ACI, qualora non sia possibile effettuare una comunicazione elettronica, provvede alla postalizzazione dei documenti prodotti dal sistema regionale da inviare al contribuente.

f) la ricezione delle istanze di esenzione tramite l'applicativo regionale GTART anche a mezzo delle Strutture, che verranno istruite dagli Uffici Provinciali ACI. Questi ultimi renderanno disponibile la documentazione in formato elettronico alla Regione entro 30 giorni dalla presentazione, unitamente alla proposta d'esito. Regione provvederà a formalizzare l'esito.

A



Regione effettuerà i necessari controlli sull'operatività volti a verificare il rispetto delle direttive e, se necessario, comunicherà a ACI le "non conformità" evidenziate dalle attività di monitoraggio. La gestione delle attività indicate alla presente lettera è disciplinata dalla L.R. 49/2003. Regione si impegna a dare immediata comunicazione ad ACI delle disposizioni e/o direttive che impattino sulle attività e sulla gestione e lavorazione dei regimi speciali, per poter consentire ad ACI, che garantisce in tal senso, di adeguare la propria struttura ed i processi di attività al fine di portare a compimento quanto comunicato, fatti salvi i maggiori tempi necessari per l'implementazione degli aggiornamenti e/o modificazioni. ACI si impegna, tramite le Strutture, a darne attuazione.

Aci, qualora non sia possibile effettuare una comunicazione elettronica, sulla base delle indicazioni fornite da Regione, provvede alla postalizzazione dei documenti prodotti dal sistema regionale da inviare al contribuente.

g) la ricezione e l'acquisizione delle istanze di rimborso tramite l'applicativo regionale GTART anche tramite le Strutture. L'istruttoria delle istanze è svolta dagli Uffici Provinciali che rendono disponibile la documentazione in formato elettronico a Regione entro 30 giorni dalla presentazione, unitamente alla proposta d'esito. Regione provvederà a formalizzare l'esito. Regione effettuerà i necessari controlli sull'operatività volti a verificare il rispetto delle direttive e, se necessario, comunicherà a ACI le "non conformità" evidenziate dalle attività di monitoraggio. Della presentazione delle istanze viene rilasciata apposita ricevuta ai contribuenti interessati predisposta dall'applicativo regionale GTART. La gestione dei rimborsi è disciplinata dalla normativa regionale protempore vigente. Regione si impegna a dare immediata comunicazione ad ACI delle disposizioni e/o direttive che

2



impattino sulle attività e sulla gestione e lavorazione delle attività di cui alla presente lettera, al fine di consentire ad ACI, che garantisce in tal senso, di adeguare la propria struttura ed i processi per dare attuazione a quanto comunicato, fatti salvi i maggiori tempi necessari per l'implementazione degli aggiornamenti e/o modificazioni. ACI, qualora non sia possibile effettuare una comunicazione elettronica, sulla base delle indicazioni fornite da Regione, provvede alla postalizzazione dei documenti prodotti dal sistema regionale da inviare al contribuente.

h) Le istanze di "sospensioni" inoltrate dai concessionari e rivenditori di veicoli ai sensi del D.lgs. 953/1982 tramite l'applicativo regionale GTART.

Gli Uffici Provinciali provvedono alla ricezione delle istanze e al successivo caricamento della documentazione sull'archivio regionale. Regione si riserva la facoltà di attribuire agli Uffici Provinciali, previa pianificazione con il competente Servizio Gestione Tasse Automobilistiche di ACI, anche la fase di lavorazione delle pratiche. Le attività di cui al presente paragrafo dovranno essere svolte sulla base dei criteri, delle specifiche delle funzionalità del GTART. Il caricamento delle istanze sull'archivio regionale deve essere effettuato entro 15 giorni dalla presentazione tramite posta elettronica. Regione provvederà a formalizzare l'esito per la corretta definizione del processo. Qualora Regione attribuisca agli Uffici Provinciali la funzione di esitatura delle pratiche, queste dovranno essere lavorate entro 30 giorni dal caricamento sull'archivio regionale. Regione effettuerà i necessari controlli sull'operatività volti a verificare il rispetto delle direttive e, se necessario, comunicherà a ACI le "non conformità" evidenziate dalle attività di monitoraggio. La gestione delle sospensioni è disciplinata dalla normativa regionale protempore vigente. Regione si impegna a dare



immediata comunicazione ad ACI delle disposizioni e/o direttive che impattino sulle attività e sulla gestione e lavorazione delle attività di cui alla presente lettera, al fine di consentire ad ACI, che garantisce in tal senso, di adeguare la propria struttura ed i processi per dare attuazione a quanto comunicato, fatti salvi i maggiori tempi necessari per l'implementazione degli aggiornamenti e/o modificazioni.

i) le attività di verifica e successiva bonifica delle posizioni inviate dalla Regione direttamente alle Strutture di ACI che dovranno verificare la congruità e la correttezza delle posizioni tributarie correlate mediante apposita lavorazione sull'archivio tributario regionale.

3. In relazione alle attività di cui al presente articolo, ACI assicura un'adeguata, costante ed efficace copertura del territorio.

4. Regione e ACI, in ottica di collaborazione e al fine di incrementare il livello di professionalità delle risorse umane, assicurano sessioni periodiche di addestramento e formazione tecnico-procedurale-normativo adeguate e rispondenti alle necessità degli operatori operanti presso le Strutture.

5. Regione, al fine di ottimizzare le procedure e ridurre l'onere amministrativo correlato alla gestione della Tassa Automobilistica regionale, intende attivare, nel corso di vigenza della presente convenzione, un percorso volto alla completa "dematerializzazione" e "conservazione digitale" dell'archivio regionale della Tassa Automobilistica. ACI si impegna alla condivisione di tale progetto e collabora alla realizzazione dello stesso mediante il coinvolgimento del proprio personale, secondo le modalità e le indicazioni che saranno emanate e condivise con Regione.

6. Sulle base della attività di monitoraggio descritte nel presente articolo, Regione procederà alla comunicazione ad ACI degli esiti delle

2



stesse, nonché, laddove opportuno, ove si riscontri reiterati e consistenti mancati raggiungimenti dei livelli di servizio erogati rispetto ai parametri indicati nel presente documento, provvederà alla sospensione (mediante disattivazione telematica del collegamento all'applicativo regionale) dei soggetti responsabili dell'evento originante il rilevamento dell'anomalia, nonché alla segnalazione al Referente della convenzione di cui all'articolo 8 del presente documento e agli organismi competenti degli eventuali inadempimenti che potrebbero comportare ipotesi di danno erariale per la Regione.

7. Gli Automobile Club con propria sede nella Regione, enti Pubblici non Economici federati in ACI, al fine di potenziare l'offerta di assistenza professionale ai cittadini, migliorare e facilitare le condizioni di accessibilità ai servizi, compatibilmente con la disponibilità di spazi e risorse umane, garantiscono, secondo le disposizioni dei commi precedenti, l'apertura di sportelli di assistenza supplementari nelle ore pomeridiane dei giorni feriali ed il sabato mattina. In tal caso, previa presentazione a cura dell'AC interessato delle specifiche del servizio proposto sulla base dei carichi di lavoro stimati, da approvarsi a cura ACI, sentita la Regione, sarà riconosciuto, previa consuntivazione, il rimborso dei costi aggiuntivi sostenuti per il personale per il maggiore orario prestato, senza ulteriori oneri a carico della Regione Toscana.

8. La Regione si riserva di attribuire ulteriori funzioni di assistenza alle Delegazioni AC e agli Studi di Consulenza Automobilistica di cui al 1° comma del presente articolo.



1. ACI supporta Regione nelle attività di collegamento telematico all'archivio regionale della tassa automobilistica – GTART - per la riscossione della tassa automobilistica presso gli intermediari individuati all'articolo 2 comma 1 della presente convenzione.

2. ACI garantisce la fornitura dei flussi informatizzati relativi alle operazioni di:

- a. riscossione, entro il giorno successivo lavorativo dalla data di effettivo pagamento;
- b. annullamento "in giornata", entro il 10 di ogni mese in relazione al mese precedente;

3. ACI garantisce un'apertura giornaliera al pubblico delle proprie strutture, adeguata alle esigenze del servizio, concordando con Regione orari di apertura straordinaria, in relazione a particolari criticità che possano manifestarsi nel calendario delle riscossioni.

4. ACI provvede al servizio di riscossione, oltre che attraverso i canali tradizionali, anche tramite:

- Internet mediante il servizio denominato "bollonet", compatibilmente con la normativa concernente pagoPA.

- canali bancari ATM (Automated Teller Machine) ed Internet/Home Banking, mediante gli Istituti di credito e di pagamento che abbiano aderito alla convenzione standard aperta. ACI si impegna a comunicare periodicamente alla Regione l'elenco degli istituti aderenti a tale convenzione, compatibilmente con la normativa concernente pagoPA.

- strumenti di moneta elettronica che dovranno essere garantiti in tutte le Strutture.

2



Per l'attività di riscossione effettuata tramite "delegazione virtuale", ACI garantisce Regione col proprio patrimonio.

5. La responsabilità del corretto svolgimento del servizio di cui al comma 4 del presente articolo ricade in ogni caso su ACI.

6. ACI garantisce anche l'acquisizione ed abbinamento in archivio regionale dei versamenti effettuati tramite conto corrente postale messi a disposizione da Regione in via digitalizzata ovvero mediante specifica procedura, secondo le direttive regionali. ACI acquisisce e riversa direttamente sull'archivio regionale i suddetti versamenti con le seguenti tempistiche:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, dovranno essere elaborati e riversati i versamenti effettuati dal 01/09 al 31/12 dell'anno precedente;
- entro il 31 maggio di ogni anno, dovranno essere elaborati e riversati i versamenti effettuati dal 01/01 al 30/04;
- entro il 30 settembre di ogni anno, dovranno essere elaborati e riversati i versamenti effettuati dal 01/05 al 31/08

Il tracciato per il caricamento sull'archivio regionale è di seguito descritto:

- Targa
- Data del versamento
- Importo
- Nominativo del versante (non obbligatorio)
- Numero di ricevuta o numero di VCYL.

ACI fornisce a Regione:

- le immagini dei bollettini acquisiti;
- i versamenti rilevati ma non attribuibili alle posizioni presenti in archivio, mediante apposita rendicontazione elettronica (file csv o txt inclusi i file



delle immagini) con le suddette tempistiche.

Regione si riserva di comunicare ad ACI le variazioni opportune da adottare alla procedure di cui al presente comma 6.

Articolo 4 - Ambiti di approfondimento inerenti la gestione della tassa automobilistica

1. Le parti si impegnano a costituire un apposito comitato tecnico avente la funzione di:

- approfondire le tematiche inerenti la gestione del tributo regionale, anche mediante lo scambio delle esperienze maturate in altri ambiti regionali;
- coordinamento nelle relazioni con gli organismi nazionali aventi competenza in materia di tasse automobilistiche con particolare riferimento all'integrazione ai sistemi informativi nazionali (Agenzia delle Entrate, Infocamere, Cita, Ciganta, etc)
- valutare sinergie fra gli applicativi di gestione della tassa automobilistica proprietari anche ai fini di un eventuale riuso di alcuni moduli degli applicativi ACI di interesse per la Regione.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da 6 unità suddivise equamente fra le parti. I nominativi saranno comunicati fra le parti successivamente alla stipula della presente convenzione. Il Comitato, di norma, si riunisce almeno 2 volte l'anno presso gli Uffici della Regione Toscana. Le parti si impegnano a comunicare le variazioni che dovessero sopravvenire ai nominativi dei membri sopra indicati.

3. ACI, in relazione al comma 2 del presente articolo, si impegna a

2



mettere a disposizione del comitato di cui al comma 1 una struttura dedicata operante presso la sede della Regione Toscana volta a supportare la Regione nella gestione del tributo (es. controllo di merito, bonifiche massive, acquisizione flussi ad hoc dal Pubblico Registro Automobilistico, etc) e a proporre la revisione e l'ottimizzazione delle procedure tecniche ed organizzative, con particolare riferimento alla qualità dei dati e delle prestazioni ed alla semplificazione delle procedure di uso ed accesso ai servizi.

4. Le risorse messe a disposizione da ACI garantiscono l'adeguato e ottimale svolgimento di quanto previsto nel presente documento, nonché di tutte le attività concordate ivi previste.

5. Le parti, nell'ambito delle rispettive attività istituzionali, collaborano ad eventuali progetti di interesse comune inerenti l'ottimizzazione della gestione della tassa automobilistica ed in particolare:

a. allo studio e all'analisi delle banche dati correlate alla Tassa Automobilistica, nell'ottica della massimizzazione delle azioni di recupero della base imponibile, nonché a fini statistici e comparativi, anche in collaborazione con le proprie aziende e enti dipendenti;

b. all'integrazione dei sistemi di pagamento online realizzati dalle parti, nell'ottica di riconoscimento e consolidamento degli investimenti effettuati.

Articolo 5 - Altre attività esercitate da ACI

1. Regione può, su richiesta, avvalersi di ACI,
Pagina 15 di 22



ovvero cooperare, per:

- a. l'applicazione massiva delle formalità inerenti le operazioni di radiazione di ufficio di cui all'art. 96 del codice della Strada.

Tali formalità sono effettuate a titolo gratuito per la Regione.

- b. la produzione e la postalizzazione di una "comunicazione informativa" ai contribuenti definita avviso bonario e/o preruolo contenente l'invito alla verifica della singola posizione tributaria ed alla eventuale regolarizzazione della medesima o all'esibizione dei documenti comprovanti l'eventuale erronea contestazione;

- c. la produzione, la notifica a mezzo servizio postale (Raccomandata A/R), la rendicontazione e la gestione esiti, di una "comunicazione informativa formale di irrogazione di sanzione" ai contribuenti definita avviso di accertamento contenente l'invito alla verifica della singola posizione tributaria ed alla eventuale regolarizzazione della medesima o all'esibizione dei documenti comprovanti l'eventuale erronea contestazione.

Articolo 6 - Organizzazione e modalità di espletamento delle attività

1. ACI e Regione, per quanto di propria competenza, si impegnano ad attuare la presente convenzione con l'osservanza dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza amministrativa; utilizzando strutture, personale e tecnologie idonee a fornire ai contribuenti adeguata assistenza ed informazione.

2. Le attività di cui alla presente convenzione sono garantite da ACI mediante un numero adeguato di risorse altamente professionalizzate. Le



risorse, centrali e locali, messe a disposizione garantiscono l'adeguato e ottimale svolgimento ed i livelli di servizio di tutte le attività ed operazioni di natura gestionale ed informatica ivi previste.

Articolo 7 - Rapporti tra gli Enti, responsabile delle attività

convenzionali

1. Regione e ACI collaborano costantemente per garantire la migliore qualità delle prestazioni e la più economica gestione delle attività.

2. A tale fine le parti si impegnano a garantire, mediante le rispettive competenti strutture centrali, un costante coordinamento delle attività oggetto della presente convenzione.

3. Per garantire l'attuazione della presente convenzione ed in particolare le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2:

- ACI indica quale referente per Regione il;
- Regione indica quale referente per ACI il Dirigente del Settore "Politiche Fiscali e Riscossione".

4. Ai referenti di cui al precedente comma 3 è affidato il compito di effettuare il costante monitoraggio e la verifica delle attività oggetto di convenzione e di segnalare eventuali situazioni non rispondenti ai principi di gestione delle attività - come sopra stabiliti - alle normative vigenti ed agli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione. Le eventuali anomalie saranno tempestivamente segnalate, mediante comunicazione scritta al Referente incaricato dall'altra Parte. Il citato Servizio Gestione Tasse Automobilistiche in ottemperanza alle disposizioni del nuovo Ordinamento dei Servizi adottato dall'Ente, si avvarrà della collaborazione della Direzione Regionale ACI per la regione Toscana per il coordinamento e monitoraggio delle attività operative di competenza delle

A



strutture territoriali dell'Ente.

5. In relazione alla presente convenzione, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, le Parti si impegnano a mantenere riservati i dati degli archivi e quelli relativi alle attività prestate, nonché tutti quelli di cui verranno in possesso e/o a conoscenza nell'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione. ACI nomina quale incaricato al trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Regione nomina quale responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il Dott. Alessio Ferracani, Dirigente Responsabile del Settore "Politiche Fiscali e Riscossione".

Articolo 8 - Rimborso dei costi per servizi in avvalimento

1. Per le attività di cui alla presente convenzione è riconosciuto ad ACI, a titolo di rimborso dei costi per le attività avvalse,

- Anno 2018: € 2.490.000,00 oltre IVA se ed in quanto dovuta;
- Anno 2019: € 2.470.000,00 oltre IVA se ed in quanto dovuta;
- Anno 2020: € 2.450.000,00 oltre IVA se ed in quanto dovuta,

per gli anni 2019 e 2020, gli importi indicati al punto 1 del presente articolo sono assoggettati a rivalutazione annuale. La rivalutazione viene effettuata sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT nel mese di dicembre, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente. I nuovi importi si applicano con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Si conviene che:

- qualora uno o più attività siano soggetto di temporanea interruzione per cause addebitabili ad ACI, le correlate attività e risorse non utilizzate



saranno commisurate provvedendo alla decurtazione, dall'importo di cui sopra, dei relativi costi;

- qualora uno o più attività, per la corretta e completa esecuzione, necessitino dell'impiego di attività e risorse non previamente condivise, per cause addebitabili a Regione, le correlate attività e risorse extra utilizzate saranno commisurate provvedendo al loro rimborso in favore di ACI, previo accordo con Regione.

2. Oltre alle attività ed ai costi rimborsati nella misura sopra indicati, è riconosciuto ad ACI il rimborso, a consumo, dei costi sostenuti per le seguenti attività e nella seguente misura:

i. per ogni comunicazione generata prodotta e postalizzata a mezzo posta massiva ordinaria (avviso bonario, avviso di scadenza e/o preruolo), composta per un numero massimo di 3 fogli fronte retro bianco nero, € 0,14 oltre IVA se ed in quanto dovuta. I costi del servizio postale di questa attività sono carico di Regione che potrà sostenerli direttamente verso il fornitore dei servizi di recapito ovvero avvalersi delle autorizzazioni di ACI e rimborsare ad ACI i costi sostenuti e rendicontati;

ii. per ogni comunicazione di avviso di accertamento generato, prodotto, rendicontato e acquisito otticamente, composta per un numero massimo di 3 fogli fronte retro bianco nero, € 0,50 oltre IVA se ed in quanto dovuta. I costi del servizio postale di questa attività sono carico di Regione che potrà sostenerli direttamente verso il fornitore dei servizi di recapito ovvero avvalersi delle autorizzazioni di ACI e rimborsare ad ACI i costi sostenuti e rendicontati.

2



iii. gli importi di cui hai precedenti punti i) ed ii) potranno essere

oggetto di rimodulazione anche al ribasso sulla base del costo

sostenuto da ACI nei confronti del fornitore, oltre alle spese

generali.

Articolo 9 - Modalità di fatturazione e pagamento

1. Il rimborso dei costi di cui all'articolo 9 comma 1 viene effettuato in tre soluzioni quadrimestrali, previa emissione di fattura, con pagamento da parte di Regione, entro 30 giorni dal ricevimento delle medesime.

2. Il rimborso dei costi a consumo di cui all'articolo 9 comma 2 viene effettuato con cadenza trimestrale, previa emissione di fattura e report di rendicontazione, con pagamento da parte di Regione, entro 60 giorni dal ricevimento delle medesime.

3. L'emissione e la gestione della fatture indicate ai precedenti commi sarà effettuate ai sensi del D.M. n. 5 del 3 aprile 2013 inerente l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della P.A.

Articolo 10 - Decorrenza e durata del rapporto di avvalimento

1. Il rapporto di avvalimento decorre dalla data del 01.01.2018 e termina il 31.12.2020.

2. E' riconosciuta alla Regione la facoltà di risoluzione anticipata al 31/12/2019, previo preventiva informativa da eseguirsi con un anticipo di almeno 90 gg rispetto alla data di risoluzione.

3. Il rapporto, come sopra stabilito, e gli effetti economici della presente convenzione si interrompono nell'ipotesi in cui Regione intenda risolvere la convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo ovvero intervengano modifiche normative che comportino la soppressione del tributo di cui è oggetto la convenzione stessa. In tal caso, verranno portate a termine le sole

2



attività inerenti gestioni in corso, per le quali verranno corrisposti i relativi costi.

4. Con l'entrata in vigore della presente convenzione viene ad estinguersi il previgente rapporto convenzionale tra ACI e Regione di cui alla convenzione valevole per il triennio 2016-2017.

Articolo 11 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia concernente l'applicazione e interpretazione delle disposizioni del presente atto, e l'esecuzione delle attività oggetto di convenzione, ove la *Regione* sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di Firenze.

Articolo 12 - Spese contrattuali e norme finali

1. La presente convenzione non è soggetta ad obbligo di registrazione, ai sensi dell'art. 5 della tabella allegata al Testo Unico dell'imposta di registro, approvato con D.P.R. 131/1986.

2. In caso di registrazione del presente atto, le relative spese rimangono a totale carico della parte richiedente.

3. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

Articolo 13 - Diritto di recesso

1. Regione ed ACI si riservano il diritto di recesso in qualsiasi momento dalla presente convenzione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico con preavviso di almeno 15 giorni.

2. In caso di recesso espresso di Regione ad ACI sarà riconosciuto il rimborso della attività eseguite, purché correttamente effettuate, secondo le condizioni pattuite rinunciando la stessa espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni



Regione Toscana



Automobile Club d'Italia

ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a
quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Letta, approvata e sottoscritta in _____ li _____

Per Regione



Regione Toscana

Per Automobile Club d'Italia



Automobile Club d'Italia

25